

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

Prot. N.
del

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

<p>N. <u>150</u> del Reg.</p> <p>Data <u>11/12/2014</u> .</p>	<p>OGGETTO: Ricorso al TAR del Commissario Straordinario di Enna Euno contro ordinanza sindacale n. 77/2014. Costituzione in giudizio e nomina legale</p>
---	--

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno undici di dicembre alle ore 12.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita alla presenza dei sigg.ri:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| | SINDACO |
| 1) <u>FRANCESCO SINATRA</u> | ASSESSORE ANZIANO |
| 2) <u>ROSA MARIA</u> | ASSESSORE |
| 3) <u>DOMENICO LIVOLSI</u> | ASSESSORE |
| | ASSESSORE |

Pareri espressi ai sensi dell'art.1, comma 1, Lett. i) L.R. 48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica

Si esprime parere non favorevole _____

IL CAPO SETTORE

PROPONENTE

f.to Ing. Luca Patti.

Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta oneri finanziari

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità contabile

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la copertura finanziaria (cap. bilancio).

Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), i signori Assessori Zito e Leonforte .

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Anna Giunta .

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CAPO SETTORE TECNICO

PREMESSO :

CHE, preso atto dell'incapacità della Gestione Commissariale dell'ATO EnnaEuno in liquidazione di assicurare un efficace servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutelare l'ambiente e la salute pubblica, con Ordinanza contingibile e urgente n. 77 del 25/9/2014, il Sindaco di questo Comune è intervenuto in via sostitutiva della stessa Gestione Commissariale dell'ATO EnnaEuno in liquidazione, facendo uso dei poteri di cui all'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, provvedendo ad affidare il servizio complessivo di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani alla ditta Roma Costruzioni SRL, con sede legale in Gela, Via Giuffrida 12, per il periodo di sei mesi, periodo nel quale si è ritenuto di poter attuare il passaggio al nuovo sistema previsto dal comma 2 ter dell'art. 5 della L.R. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

CHE lo stesso giorno dell'adozione, alle ore 17,46, la suddetta Ordinanza è stata notificata alla Gestione Commissariale dell'ATO EnnaEuno in liquidazione a mezzo PEC consegnata all'indirizzo di posta elettronica certificata ennaeuno@pec.it alle ore 17,46 del 25/09/2014;

CHE, successivamente, in data 25/11/2014, la Gestione Commissariale dell'ATO EnnaEuno in liquidazione ha notificato a mezzo posta un ricorso contro questo Ente, proposto avanti al TAR Sicilia di Palermo in impugnativa della sopra citata Ordinanza Sindacale, ricorso pervenuto in data 27/11/2014 ed acquisito al prot. n. 22343;

CHE il ricorso è tardivo (in quanto la notifica è avvenuta il 61° giorno dopo la conoscenza legale dell'atto da parte dell'Ente destinatario), oltre che infondato in fatto e in diritto per i motivi che di seguito succintamente si esprimono:

IN FATTO:

- Il presunto debito reclamato dal Commissario straordinario, di € 500.000,00, non è mai stato dettagliato con riscontri oggettivi, non risulta basato su atti deliberativi debitamente approvati dall'uno o dall'altro Ente, né è mai stato riscontrato da questa Amministrazione, la quale, viceversa, ritiene di essere in linea con i pagamenti dovuti. In ogni caso, un'eventuale posizione debitoria del Comune non potrebbe essere invocata quale causa di giustificazione dei disservizi costantemente riscontrati nella gestione dell'ATO;
- Il fatto che, per l'esercizio del servizio, il Comune debba comunque sostenere dei costi pari a € 385.000,00 (e quindi di gran lunga inferiori a quelli che l'ATO ritiene di poter addebitare al Comune per un servizio reso in maniera del tutto inefficiente ed inefficace), non può certo essere posto in relazione all'eventuale posizione debitoria del Comune nei confronti dell'ATO, dal momento che le somme necessarie sono reperite grazie al risparmio sulle future spese di contribuzione nei confronti dello stesso ATO (e non sui debiti eventualmente da riconoscere allo stesso ATO per i servizi pregressi). Peraltro al punto n.5 dell'ordinanza il Sindaco ha chiaramente disposto di *“Dare atto che, trattandosi di intervento sostitutivo, le spese conseguenti al presente provvedimento saranno portate a detrazione dagli importi dovuti alla Società d'Ambito per lo svolgimento del servizio in parola”*;
- La nota inviata dal servizio di igiene Pubblica dell'Asp di Enna datata 21/08/2014 con cui si segnalavano carenze igienico-sanitarie, a differenza della prima non riguardava soltanto le zone limitrofe al mercato settimanale del venerdì, ma anche la Piazza San Francesco, la Via Dalmazia e zone limitrofe e la zona Granfonte, infatti si è richiesto oltre alla derattizzazione e disinfestazione delle vie limitrofe ai mercati e della zona dove si sarebbe dovuta svolgere la

Sagra della Pesca, anche quella dell'intero centro abitato per bloccare la proliferazione di insetti, roditori e del randagismo;

- Il periodo di sospensione dell'intero servizio ha riguardato i giorni che vanno dal 12 al 17 settembre (6 giorni) e dal 23 al 25 settembre 2014 (3 giorni). Quest'ultimo periodo, unitamente allo **sciopero non autorizzato** del personale Ato del Cantiere di Leonforte è stato quello che ha motivato in modo definitivo l'emissione dell'ordinanza, poiché l'intero centro abitato si è trovato invaso, in periodo di fine estate dal pattume;
- L'ordinanza sindacale impugnata ha previsto il passaggio alla raccolta differenziata con il sistema misto in relazione a un preciso obbligo di legge dettato dall'articolo 181 comma 1 della D.L.n.152/2006, e perché nel 2013 l'ATO ha raggiunto a Leonforte una percentuale di raccolta differenziata pari ad appena il 11,21%, con un ulteriore drastico calo previsto per il 2014 in considerazione del fatto che il Centro Comunale di Raccolta è stato chiuso per mancanza di autorizzazione il 30 giugno 2014 e, per tale motivo, alla data del 25 settembre scorso, la tale raccolta era pari allo 0%. Per di più, anche le recenti chiusure delle discariche a Messina e Siculiana fanno prevedere una celere saturazione della discarica della Oikos di Motta Santa Anastasia presso cui il Comune di Leonforte conferisce, a seguito dell'Ordinanza 78/2014, l'intera produzione di rifiuti e, conseguentemente, confermano l'opportunità della scelta di accelerazione del passaggio al regime finale;
- Sia l'articolo 19 della L.R.n.9/2010 che l'articolo 202 comma 6 del D.L.152/2006 prevedono la salvaguardia dei livelli occupazionali rispetto ai cui gli obblighi fanno capo alla Ditta affidataria, infatti il Sindaco ha dato mandato alla Ditta la responsabilità di individuare e gestire il personale ritenuto necessario, salvo il personale comunale che deve essere gestito dal Settore 3° Tecnico del Comune.

IN DIRITTO:

- 1) La "delega" impugnata (prot. n. 18218 del 22/09/2014) è da un lato ininfluenza sulla competenza dell'Assessore delegato, il quale era già titolare del potere di adottare la gravata Ordinanza Sindacale in quanto già delegato sulla materia dell'Ambiente e titolare del potere di sostituire il Sindaco nei casi di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco (quest'ultimo essendosi dimesso senza essere ancora sostituito), come di fatto avvenuto nel caso specifico. Per altro verso, la delega era del tutto legittima ed in linea con quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 12 della L.R.n. 7/92 dal momento che non si trattava di una delega all'adozione di un singolo provvedimento, bensì alla sostituzione del Sindaco in vista della sua assenza;
- 2) Vista le numerose inadempienze nella gestione del servizio del Commissario straordinario di EnnaEuno, il Sindaco non ha potuto adottare altro strumento che quello dell'impugnata ordinanza in modo da scongiurare il ripetersi, anche nei mesi successivi, dei pericoli della salute pubblica. L'ordinanza non ha nemmeno superato il periodo di 6 mesi di vigenza previsto dall'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006, periodo valutato necessario in considerazione dell'esigenza di affidare il servizio in modo efficiente evitando qualsiasi soluzione di continuità e garantire l'adozione di tutti gli atti necessari per consentire il passaggio al nuovo sistema previsto dal comma 2 ter dell'articolo 5 della L.R. n./92010 e successive modifiche ed integrazioni;

SULL'ISTANZA CAUTELARE:

non sussistono i danni gravi ed irreparabili sollevati, in quanto l'acquisizione totale del servizio da parte del Comune fa sì che l'ATO non debba più sostenere alcun costo per il medesimo, come anche previsto dall'Ordinanza impugnata (punto 5). Nè possono residuare incertezze sul soggetto chiamato ad intervenire.

RITENUTO, pertanto necessario costituirsi in giudizio, con apposito controricorso, al fine di contestare quanto asserito *ex adverso* e difendere gli atti legittimamente adottati dall'Amministrazione e di evitare danni economici e ulteriori disservizi ad un fondamentale servizio avente implicazioni sull'igiene e salute pubblica;

DATO ATTO dell'urgenza del presente atto, in relazione alla necessità di azionare tempestivamente le difese dell'Ente;

VISTO il vigente Ord. EE.LL. in Sicilia;

SENTITO il Settore Legale e Contenzioso, in persona del Capo Settore-Avvocato Capo, il quale ha confermato la disponibilità dell'Avvocatura Comunale ad assumere il patrocinio nella causa di che trattasi ;

Tutto ciò premesso,

PROPONE DI DELIBERARE

- I) AUTORIZZARE** la costituzione in giudizio avverso il ricorso al TAR Sicilia di Palermo pervenuto in data 27/11/2014 ed acquisito al prot. n. 22343 avverso l'Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n. 77 del 25/9/2014, conseguentemente autorizzando il Sindaco a rilasciare la competente procura per la difesa tecnica dell'Ente ad avvocati appartenenti all'Avvocatura Comunale.
- II) DARE ATTO** che il presente atto non comporta impegno di spesa e che le eventuali spese da sostenere per l'espletamento del mandato saranno successivamente assunti con atto del competente Responsabile del Settore Legale e Contenzioso.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli allegati pareri:

- del Capo Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica;
- del Capo Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione a scrutinio segreto e voti unanimi;

DELIBERA

1. Approvare la superiore proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Tecnico, da intendersi qui di seguito interamente richiamata e trascritta.

Con separata votazione resa a scrutinio palese e voti unanimi, al fine di consentire la tempestiva proposizione dell'appello, la Giunta Municipale dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni d'urgenza premesse dal Capo Settore Legale.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL SINDACO
F.to Francesco Sinatra

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Anna Giunta

L' ASSESSORE ANZIANO
F.to Rosa Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno 11/12/2014 e per quindici giorni fino al 26/12/2014 .

Leonforte, lì

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to _____

IL SEGRETARIO GENERALE

certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, all'indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 il giorno 11/12/2014 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 dicembre 1991, n. 44.

Leonforte, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Anna Giunta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/12/2014

- ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.
- ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva.

Leonforte, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Anna Giunta

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Leonforte, lì